

COMUNE DI CASTELFIORENTINO

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 69 del 29.12.2009

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Comune è ente locale autonomo ed è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

2. Il Comune realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo Statuto.

3. Il Comune esercita le funzioni che gli competono promuovendo le pari opportunità ed impegnandosi a rispettare i criteri di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza. Adotta il metodo della programmazione delle proprie attività, garantendo la partecipazione dei cittadini alla stessa, nonché alla verifica ed al controllo dei risultati.

Il Comune svolge la sua funzione anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

4. Il Comune fa parte del Circondario dell'Empolese Valdelsa, istituito con legge regionale 29/5/1997, n. 38, quale Circoscrizione territoriale omogenea di decentramento amministrativo, costituito allo scopo di promuovere l'integrazione sociale ed economica delle comunità interessate, caratterizzate da comuni tradizioni storiche e culturali e da una omogeneità economico-sociale. Il Circondario ha autonomia regolamentare, amministrativa, gestionale, contabile e finanziaria. Esercita le funzioni che gli vengono attribuite dalla legge,

o, a seguito di apposita concertazione, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni. Un apposito statuto regola l'istituzione, l'organizzazione, le funzioni e le finalità del Circondario. Il Comune può gestire i propri servizi pubblici attraverso il Circondario, allo scopo di attivare gestioni integrate che permettano un più razionale utilizzo delle risorse ed una migliore erogazione dei servizi, uniformando così la propria attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

5. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge, in attuazione dell'art. 128 della Costituzione e di quelle attribuite e delegate, il Comune è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica.

Il rapporto fra il Comune, la Provincia, la Regione e gli altri enti locali si ispira ai criteri della collaborazione, cooperazione e associazionismo nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali.

6. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

7. Il Comune realizza i valori espressi dalla comunità. Persegue e garantisce la cultura della pace ed il riconoscimento dei diritti umani senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, di orientamento sessuale, promuove altresì la partecipazione della comunità stessa alla politica.

8. Il Comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità.

9. Il Comune promuove la valorizzazione del lavoro nella società e favorisce nel proprio territorio la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli indirizzi generali.

10. Il Comune tutela la sicurezza e la salute dei lavoratori e ostacola il lavoro irregolare e l'abusivismo quali forme di attività che ostacolano la trasparenza del mercato e limitano lo sviluppo dell'occupazione. Il Comune ispira la propria azione ai principi di trasparenza e qualificazione del sistema degli appalti di

opere e servizi e collabora con gli altri enti pubblici e le istituzioni preposte al controllo.

11. Il Comune promuove l'integrazione dei cittadini portatori di handicap concorrendo ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della loro personalità nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella fruizione dell'ambiente e nella mobilità, anche mediante la partecipazione a cooperative sociali.

12. L'azione dei soggetti pubblici e privati incontra i limiti previsti dalle norme dello Statuto nonché da regolamenti ed atti amministrativi emanati nel rispetto dello stesso.

13. La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito di interesse locale.

14. L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione e il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente Statuto.

15. Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato e della Regione sono esercitate nel rispetto dei principi dello Statuto. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della Regione organizzate a livello locale.

16. Le funzioni di cui al comma 3 possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato o dalla Regione le risorse necessarie.

ART. 2 - RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITÀ

1. Il Comune cura gli interessi della comunità per ciò che attiene all'ambito di rispettiva competenza secondo il proprio ordinamento.

2. Il Comune rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione e al territorio.

3. Per i medesimi fini ed avvalendosi degli strumenti ed istituti previsti dall'ordinamento, il Comune promuove intese ed accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 2.

4. Il Comune emana direttive e fornisce indicazioni di cui devono tenere conto i soggetti pubblici e privati che svolgono attività d'interesse del territorio e della popolazione.

5. Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni, il Comune favorisce il coordinamento dei servizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità.

ART. 3 - SVILUPPO SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO

1. Lo sviluppo economico, sociale, culturale nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane è perseguito attraverso la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente Statuto, nonché mediante le attività di programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune.

2. Il Comune cura lo sviluppo economico, nel rispetto della programmazione nazionale e regionale, assicura la salvaguardia del territorio e dell'ambiente e la loro valorizzazione. In particolare può adottare i piani di intervento volti precipuamente a favorire l'occupazione, la nascita e lo sviluppo di attività produttive, agricole, commerciali, turistiche e direzionali, anche mediante società di incentivo, disciplinate da apposito regolamento.

3. Il diritto alla formazione e alla cultura è riconosciuto al cittadino nell'intero arco della sua esistenza. Il Comune contribuisce allo sviluppo intellettuale di tutti i cittadini garantendo la conservazione e la valorizzazione dei beni ambientali, artistici, storici, bibliografici, archivistici, quale patrimonio universale di civiltà e della memoria storica della comunità. Il godimento di questo patrimonio è assicurato a tutti, superando le situazioni di svantaggio in cui si possano trovare persone e strati sociali.

ART. 4 - SCAMBI CON ALTRI ENTI

1. Il Comune opera per stabilire forme e canali di cooperazione, di scambi e gemellaggi con enti locali anche di altri paesi e con organizzazioni europee ed internazionali.

ART. 5 - ELEMENTI DISTINTIVI: TERRITORIO, SEDE COMUNALE, STEMMA, GONFALONE

1. Il territorio del Comune su cui è insediata la comunità di Castelfiorentino ha un'estensione di Kmq. 66,37 e comprende le seguenti frazioni: Cambiano, Castelnuovo d'Elsa, Dogana, Granaiolo e Petrazzi.

2. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale che è ubicata nel Palazzo Civico sito in piazza del Popolo. In casi particolari il Consiglio può riunirsi in altro luogo rispetto alla sede Comunale.

3. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone deliberati dal Consiglio Comunale, riconosciuti ai sensi di legge ed aventi le seguenti caratteristiche:

STEMMA - Giglio rosso su campo d'argento sormontato da una banda di colore rosso, ornamenti esteriori costituiti da un ramoscello di olivo e di quercia legati al centro da un nastro tricolore, verde, bianco e rosso. Lo stemma è sormontato da una corona turrata a nove merli ghibellini con iscrizione centrata tra due righe "Castelfiorentino Comune".

GONFALONE - Drappo di colore bianco ornato di ricami d'argento caricato dallo stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento "Comune di Castelfiorentino". Le parti in metallo e i nastri saranno argentati. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo reciso il nome. Nastro tricolorato dei colori nazionali.

4. L'uso e la riproduzione dello stemma sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

ART. 6 - ALBO PRETORIO ED INFORMAZIONE

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

2. Nel Palazzo Comunale sono previsti appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia oggetto di tale forma di pubblicità. Il Segretario, avvalendosi dell'ufficio preposto, cura l'affissione degli atti.

3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità.

CAPO II - ATTIVITÀ NORMATIVA

ART. 7 - STATUTO

1. Lo Statuto è l'atto fondamentale con il quale sono fissati i principi ed è posta la disciplina per la realizzazione dell'autonomia dell'Ente.

2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente e in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze.

ART. 8 - REGOLAMENTI

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, adotta regolamenti con i quali è ordinato il funzionamento degli organi elettivi, è stabilito l'ordinamento dell'ente, sono valorizzate le libere forme associative e promossi gli organismi di partecipazione popolare, determinate le modalità per l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi, definite le attività esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini, ed ogni altra attività utile per il conseguimento dei fini dell'ente.

ART. 9 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

ART. 10 - ORDINANZE

1. Il Sindaco può emanare ordinanze e decreti con i quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative, statuarie e regolamentari.
2. Le ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 54, comma 2, del T.U.E.L. devono essere adeguatamente motivate.
3. Le ordinanze devono essere pubblicate all'Albo Pretorio per almeno 10 giorni. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.
4. In caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione dall'esercizio delle funzioni del Sindaco, le ordinanze sono emesse dal Vicesindaco.

ART. 11 - PUBBLICITÀ

1. Lo Statuto, i regolamenti, le ordinanze, nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'Ente, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, oltre alle forme di pubblicazione già espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, vanno pubblicizzati in modo da favorire la più ampia e agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse.
2. Gli atti di cui al precedente comma devono essere accessibili ai cittadini, singoli e associati.

CAPO III - ORDINAMENTO

ART. 12 - RIPARTO COMPETENZE

1. Il riparto delle competenze e delle attribuzioni tra gli organi istituzionali o di governo e gli organi burocratici è effettuato secondo il principio della distinzione tra gestione politica e gestione amministrativa.

ART. 13 - DELEGHE

1. Con esclusione delle competenze direttamente attribuite dalla legge o dallo Statuto, con carattere di inderogabilità, gli organi titolari di competenze proprie possono esercitarle conferendo in via generale o speciale la delega.
2. Il conferimento della delega comporta fino alla sua revoca il trasferimento della competenza.
3. Il delegante conserva la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della competenza da parte del delegato.
4. Non è consentita delega tra organi istituzionali ed organi burocratici.
5. Tra organi istituzionali è ammessa delega esclusivamente da parte del Sindaco agli Assessori.
6. È fatta salva la facoltà del Sindaco di delegare un rappresentante di propria fiducia, individuato caso per caso in relazione alle qualità o competenze richieste, in organismi aventi valenza preminentemente tecnica, ove sia prevista, in virtù di norme specifiche, la presenza del Sindaco o suo delegato.

ART. 14 - ORGANI

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune. Egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

ART. 15 - CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ha competenza sugli atti fondamentali di cui all'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita la potestà di autorganizzazione e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
5. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
6. Il Consiglio Comunale è presieduto da un presidente eletto fra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio successiva alla elezione.
7. Al Presidente del Consiglio compete la fissazione della data dell'adunanza e la compilazione dell'ordine del giorno. È fatto obbligo al Presidente di inserire all'ordine del giorno gli argomenti proposti dal Sindaco. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, secondo quanto stabilito nel regolamento.
8. Quando ne facciano richiesta il Sindaco, la Giunta Comunale od 1/5 dei Consiglieri, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
9. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Consigliere Anziano individuato al successivo art. 19, comma 4.
10. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.
11. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal Regolamento del Consiglio, che prevede in particolare le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.
12. Le eccezioni alla pubblicità delle sedute sono previste dal Regolamento in relazione alla esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone.
13. Nel caso di nomine il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità di votazione per assicurare la rappresentanza della minoranza.

ART. 16 - CONSIGLIERE INCARICATO

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle proprie competenze, può attribuire a singoli Consiglieri specifici incarichi e compiti al fine di favorire il buon andamento dell'attività e dei lavori dell'Organo.
2. Gli incarichi di cui al comma 1. sono conferiti con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, sulla base di indicazioni che contengano l'obbiettivo del mandato, i tempi, gli indirizzi, le prerogative e gli strumenti di lavoro; possono essere revocati in ogni momento con deliberazione motivata del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri incaricati possono avvalersi della collaborazione del personale e delle strutture comunali.

ART. 17 - GRUPPI CONSILIARI

1. E' istituita la Conferenza dei capigruppo.
2. Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, le modalità di convocazione della Conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
3. Le donne elette nel Consiglio Comunale possono avvalersi di apposite forme di coordinamento, per l'elaborazione di autonome proposte relative alle politiche femminili.
4. I gruppi consiliari hanno la propria sede presso il Palazzo comunale. Agli stessi è assicurata, per la propria attività, adeguata pubblicità.

ART. 18 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Sono istituite in seno al Consiglio Comunale, le Commissioni permanenti con funzioni referenti, di controllo ed eventualmente consultive, secondo le previsioni del Regolamento.
2. I componenti delle Commissioni sono designati dai Gruppi in modo da assicurare di norma la rappresentanza di ciascun Gruppo.
3. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.
4. Il regolamento può prevedere altresì l'istituzione di commissioni temporanee o speciali.

5. Nei casi contemplati dal regolamento le commissioni di cui ai precedenti commi possono effettuare indagini con scopi conoscitivi al fine di acquisire informazioni, dati e documentazione utile all'attività consiliare avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati.
6. Le commissioni consiliari possono avvalersi della collaborazione del personale e delle strutture comunali.
7. I presidenti delle commissioni sono espressione del Consiglio Comunale senza distinzione tra maggioranza e minoranza.
8. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia è attribuita a consiglieri di minoranza.

ART. 19 - CONSIGLIERI

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio in forma scritta. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva e, comunque, non oltre giorni 10 dalla presentazione. Nel corso di tale seduta si procede alla surroga del dimissionario.
3. Le modalità di iniziativa e di accesso del consigliere comunale sono garantite dal Regolamento.
4. È consigliere anziano quello che ha riportato il maggior numero di voti, determinato ai sensi dell'art. 73 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, nella consultazione elettorale, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri. A parità di voti, lo è il più anziano di età.
5. I consiglieri comunali che non intervengono a n. 5 sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio Comunale. Il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze, provvede a comunicare, per iscritto, al consigliere l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle

assenze nonché di fornire al Presidente eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione. Scaduto tale termine il Consiglio delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla eventuale surroga.

ART. 20 - LA GIUNTA

1. La Giunta è organo di governo, collabora con il Sindaco nell'adozione di tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro delle linee programmatiche di governo e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio. La Giunta compie altresì gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario o dei responsabili dei servizi.

2. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 7 assessori nominati dal Sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

3. Il Sindaco comunica al Consiglio la nomina degli Assessori, tra cui il Vice Sindaco, nella prima seduta successiva alla elezione.

4. La Giunta in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al Consiglio Comunale i regolamenti;
- b) assume iniziative di raccordo con gli organi di partecipazione;
- c) approva il regolamento sull'ordinamento per gli uffici e per i servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- d) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
- e) fissa la data di convocazione per i referendum comunali;
- f) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- g) approva il piano esecutivo di gestione.

5. Il Sindaco, con la comunicazione di cui al precedente comma 3, provvede all'organizzazione dell'attività della Giunta per settori omogenei e/o per progetti, provvedendo nel contempo ad individuare gli assessori ai quali è conferita la delega dei settori e/o progetti medesimi. Il Sindaco può revocare la delega attribuita agli Assessori, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

6. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale. L'assunzione della medesima comporta la cessazione dalla carica di Consigliere. Nel posto resosi vacante subentra il primo dei non eletti.
7. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al 3[^] grado. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
8. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta e predispone l'ordine del giorno dell'adunanza.
9. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo il caso per cui è stabilita una maggioranza speciale.
10. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta e cura la verbalizzazione delle sedute.

ART. 21 - REVOCA E DIMISSIONI DI ASSESSORI

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori con provvedimento motivato.
2. La revoca è comunicata al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva, contestualmente alla comunicazione della sostituzione dell'Assessore revocato.
3. In caso di dimissioni presentate da uno o più assessori, o di cessazione per altra causa, il Sindaco provvede a darne comunicazione al Consiglio con le modalità di cui al precedente comma 2.

ART. 22 - IL SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. Viene eletto a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio Comunale di cui fa parte. Esercita le funzioni in rappresentanza generale dell'Ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti, all'attività ed all'organizzazione del Comune, garantendo la conformità con gli indirizzi generali, con potestà di impartire direttive di vigilanza, di controllo e di verifica nei confronti degli organi istituzionali e burocratici dell'amministrazione.

2. Nei limiti delle proprie competenze attua, con la collaborazione della Giunta Comunale, gli obiettivi indicati nelle linee programmatiche di governo da realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo e persegue gli indirizzi generali espressi dal Consiglio. Le linee programmatiche sono presentate al Consiglio da parte del Sindaco, sentita la Giunta, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla seduta di insediamento del Consiglio Comunale. I consiglieri hanno diritto di intervenire alla definizione e all'adeguamento delle linee programmatiche presentando proposte di modifica e/o integrazione con le modalità indicate nel Regolamento del Consiglio Comunale.

3. Una volta l'anno, di regola in occasione della deliberazione del rendiconto della gestione, il Sindaco riferisce al Consiglio sullo stato di attuazione delle linee programmatiche. In tale occasione i Consiglieri possono presentare proposte e osservazioni.

4. Esercita altresì funzioni di amministrazione al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della attività programmatica, di indirizzo e di controllo con la gestione amministrativa del Comune; in particolare:

a) indirizza agli Assessori le direttive politiche e amministrative in attuazione del programma di governo, degli indirizzi e degli atti fondamentali del Consiglio e dei provvedimenti deliberativi generali della Giunta nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione generale dell'attività di governo e propositive della Giunta;

b) emette i decreti e le ordinanze contingibile e urgenti;

c) esercita le attribuzioni, in relazione alla propria competenza, previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;

d) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni entro il termine di quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

e) nomina i responsabili dei servizi e degli uffici, conferisce incarichi dirigenziali al di fuori della dotazione organica, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;

- f) promuove ed approva o partecipa alla realizzazione di accordi di programma con le modalità stabilite dal presente Statuto per l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata di diversi soggetti pubblici;
- g) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, di intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- h) stipula le convenzioni urbanistiche;
- i) concede con proprio decreto il patrocinio dell'Amministrazione Comunale per iniziative promosse da enti ed associazioni;
- l) nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito Albo;

5. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende alle attività attribuite dall'art. 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali nei servizi di competenza statale.

6. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

7. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

8. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.

ART. 23 - IL VICE SINDACO

1. La carica di Vice Sindaco è attribuita dal Sindaco ad un componente della Giunta. La nomina è comunicata al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi di legge.
3. Il Vice Sindaco svolge le funzioni del Sindaco, fino alla elezione dei nuovi organi, in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
4. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco anche nelle funzioni ad esso attribuite quale Ufficiale di Governo.

ART. 24 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli Organi proponenti.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario.

ART. 25 - PUBBLICITÀ DELLE SPESE ELETTORALI

1. All'atto della presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste per l'elezione del Consiglio Comunale, deve essere depositata presso l'ufficio del Segretario Generale del Comune una dichiarazione preventiva di spesa per la campagna elettorale. Entro 30 giorni dal termine della campagna medesima deve essere presentato il rendiconto delle spese effettivamente sostenute.
2. I documenti di cui al comma precedente sono resi noti al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

ART. 26 - PARI OPPORTUNITÀ

Sono assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della L. 10.4.1991 n.125 ed è promossa la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti.

ART. 27 - CRITERI PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'ordinamento strutturale del comune si articola in servizi, uffici ed unità operative di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento dei servizi funzionali, strumentali e di supporto.

2. Il Comune disciplina l'organizzazione dei servizi e degli uffici sulla base della distinzione tra funzione di indirizzo e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili dei servizi e degli uffici.

3. La dotazione organica prevede che il personale sia suddiviso per categorie e profili professionali in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell'Ente.

4. L'azione amministrativa dell'ente, organizzata per progetti, obiettivi e programmi, si conforma ai principi di efficienza, efficacia, funzionalità ed economicità orientati ai bisogni dei cittadini. L'organizzazione amministrativa dell'ente, i metodi per la sua gestione amministrativa, l'assetto delle strutture organizzative sono normati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che deve rispettare i criteri generali indicati ai commi seguenti.

5. L'organizzazione dell'ente deve conformarsi ai seguenti criteri organizzativi generali:

a) collegamento delle attività dei servizi e degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna, anche mediante sistemi informatici e statistici;

b) armonizzazione degli orari di servizio dei dipendenti e di apertura degli uffici con le esigenze del pubblico;

- c) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il migliore risultato dell'attività lavorativa;
- d) flessibilità nell'organizzazione dei servizi e degli uffici e nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di mobilità e di qualificazione professionale;
- e) responsabilizzazione delle figure apicali in ordine alla gestione della spesa e al corretto sviluppo delle procedure;
- f) impostazione dei sistemi di controllo interno e di valutazione dei risultati.

6. L'organizzazione dell'ente deve conformarsi ai seguenti criteri relativi allo sviluppo dell'azione amministrativa:

- a) rispetto dei principi di economicità, efficacia trasparenza e pubblicità, attraverso apposite strutture per l'informazione e le relazioni con i cittadini;
- b) facilitazione dei rapporti tra amministrazione e cittadini, anche mediante adeguati percorsi formativi del personale;
- c) rispetto della riservatezza di terzi (persone fisiche e giuridiche) nel trattamento dei dati personali;

7. L'organizzazione dell'ente deve conformarsi ai seguenti criteri relativi alla gestione del personale:

- a) previsione di adeguati percorsi di aggiornamento della formazione del personale tesi alla valorizzazione delle professionalità acquisite nell'ente;
- b) disposizioni per la mobilità interna all'ente;
- c) rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto enti locali.

8. L'assetto delle strutture organizzative deve conformarsi ai seguenti criteri organizzativi speciali:

- a) disposizioni per gli incarichi, le responsabilità e le funzioni di direzione;
- b) disposizioni per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
- c) disposizioni per la sostituzione dei responsabili dei servizi e degli uffici;
- d) funzioni dello staff di coordinamento generale.

ART. 28 - SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio di segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale collabora, con funzioni di consulenza e assistenza giuridico-amministrativa, nei confronti degli organi, dei servizi e degli uffici del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
5. Il segretario comunale:
 - partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne redige i verbali, che sottoscrive, rispettivamente, insieme al Presidente del Consiglio Comunale, ovvero al Sindaco;
 - presiede l'ufficio elettorale comunale costituito in occasione di elezioni o di referendum;
 - è responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio e delle pubblicazioni ivi apposte;
 - roga i contratti del Comune nei quali l'ente è parte e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
6. Qualora il Sindaco abbia nominato un direttore generale, contestualmente al provvedimento di nomina, provvede a definire e disciplinare i rapporti tra il segretario ed il direttore nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.
7. Il Sindaco può conferire al segretario comunale le funzioni di direttore generale.

ART. 29- DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, oppure può conferire le relative funzioni al segretario comunale.
2. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e

sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

3. Le funzioni di direttore generale sono fissate dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 30 - FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

1. I funzionari responsabili dei servizi e degli uffici sono nominati dal Sindaco.

2. Le attribuzioni, le competenze e le funzioni dei responsabili dei servizi e degli uffici sono disciplinate dal regolamento dei servizi e degli uffici.

3. I responsabili dei servizi, nell'esercizio delle loro funzioni, sono direttamente responsabili della correttezza, dell'imparzialità e dell'efficienza della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa e del conseguimento degli obiettivi dell'ente così come individuati annualmente nel piano esecutivo di gestione.

4. Essi sono altresì responsabili della gestione del personale e del risultato dell'attività delle strutture cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi di rendimento.

5. Spettano ai responsabili dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che le leggi e lo Statuto loro attribuiscono e che non riservino espressamente agli organi di governo.

6. Ai responsabili dei servizi sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa.

ART. 31 - IL VICE SEGRETARIO

1. Il Sindaco può nominare tra i funzionari con qualifica funzionale apicale in possesso del diploma di laurea il vicesegretario comunale.

2. Il vicesegretario collabora con il segretario comunale nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza.

CAPO IV - ATTIVITÀ

ART. 32 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dall'ordinamento del comune. Per il conseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato in termini di economicità ed efficacia, il Comune deve avvalersi dello strumento e del procedimento più idonei a garantire trasparenza e semplificazione delle procedure.

2. L'attività amministrativa deve rispettare i principi dell'economicità, dell'efficacia, della pubblicità e della partecipazione dei soggetti interessati secondo le modalità e le procedure determinate nei regolamenti comunali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento.

3. Nei procedimenti che prevedono dichiarazioni di cui il privato assume la responsabilità, non è possibile subordinare l'emissione dell'atto o del provvedimento all'accertamento o verifica della veridicità della dichiarazione.

4. L'amministrazione comunale ha il dovere di concludere, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio. Sono fatti salvi i casi, espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti, di silenzio-assenso e di inizio di attività su denuncia dell'interessato e senza atto di assenso comunque denominato.

5. Il regolamento per il procedimento amministrativo determina, valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione del provvedimento, il termine entro cui devono concludersi i procedimenti amministrativi. In assenza di esplicita previsione di legge o di regolamento il termine è di trenta giorni.

6. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento sulla partecipazione.

7. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con l'indicazione

dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

ART. 33 - RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO

1. Per ciascun tipo di procedimento, il Comune determina e rende pubblica la struttura responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. La struttura organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati, assieme alla notizia dell'avvio del procedimento, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge devono intervenire ed a quelli indirettamente coinvolti, purché individuati o facilmente individuabili.

3. Qualora il numero dei destinatari renda la comunicazione personale impossibile o particolarmente gravosa, gli elementi di cui al comma 2 sono resi noti mediante idonee forme di pubblicità.

4. Nei casi di urgenza o nei casi in cui il destinatario o coloro che possono subire un pregiudizio dal procedimento, non siano individuati o facilmente individuabili, il responsabile può, con adeguata motivazione, prescindere dalla comunicazione.

5. Il regolamento per il procedimento amministrativo stabilisce i criteri per la semplificazione amministrativa, comprese le misure per rendere più agevole, rapido ed economico il rapporto fra i cittadini e l'amministrazione comunale.

ART. 34 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. La Giunta Comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività svolta dall'ente o posta in essere da enti, aziende ed organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro tipo di provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dalla legge e dallo Statuto.

5. L'Amministrazione comunale garantisce la massima pubblicizzazione alle forme di attività di comunicazione istituzionale e di informazione finalizzate a illustrare, favorire e promuovere: la conoscenza e l'applicazione delle norme; l'accesso e la conoscenza dell'attività dell'ente; l'approfondimento di temi di rilevante interesse sociale; la modernizzazione delle strutture e degli apparati; l'immagine dell'amministrazione.

ART. 35 - IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento per l'esercizio del diritto di accesso, in generale a tutti i cittadini, singoli o associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il regolamento sull'accesso stabilisce le modalità di esercizio di tale diritto, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e tutela dei dati personali e specifica, in deroga al comma 1, le categorie dei documenti esclusi dall'accesso. Stabilisce inoltre i termini per consentire l'accesso differito ai documenti la cui conoscenza in fase istruttoria possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

CAPO V - SERVIZI PUBBLICI E RAPPORTI TRA ENTI

ART. 36 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune di Castelfiorentino, nell'ordinamento dei servizi pubblici locali persegue modalità di gestione che rispondono ad obiettivi di autonomia imprenditoriale, ben individuati e motivati costi sociali, valorizzazione di professionalità e competenza nella scelta di amministratori e dirigenti.
2. La gestione dei servizi pubblici, oltre che in economia, può avvenire a mezzo di concessione a terzi, di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni o a responsabilità limitata con capitale pubblico nei limiti previsti dalla legislazione.
3. La costituzione di istituzioni o aziende speciali è approvata a maggioranza assoluta dei presenti.
4. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi stabiliscono i criteri di vigilanza e di controllo sulla loro attività da parte del Comune.

ART. 37 - TRASPARENZA NEI SERVIZI PUBBLICI

1. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali sono tenuti a stabilire disposizioni per garantire la pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi.
2. Specifiche forme di pubblicità devono essere stabilite per contratti, incarichi, assunzione di personale.

ART. 38 - TRASFORMAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI

1. Il Consiglio Comunale, su iniziativa della Giunta o su proposta di 1/5 dei Consiglieri, ovvero su richiesta dell'organo di amministrazione dell'Ente che gestisce il servizio in oggetto, promuove con specifica deliberazione, e rispettando i criteri economico-finanziari indicati dalla legge, la verifica economico-gestionale delle modalità che garantiscono l'ottimale gestione del

servizio, con valutazioni di compatibilità giuridica, simulazioni sul livello di efficienza, efficacia, economicità possibili, sulla qualità del servizio all'utenza che le varie soluzioni possono consentire.

2. Entro un tempo determinato non superiore a sei mesi lo studio di verifica economico-gestionale è sottoposto all'esame del Consiglio che assume le determinazioni conseguenti.

ART. 39 - DISMISSIONE DI SERVIZI PUBBLICI

1. La dismissione di servizi pubblici è deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei presenti.

2. Ove si tratti di servizi gestiti tramite istituzione, il Consiglio Comunale delibera la soppressione della stessa e stabilisce i criteri d'impiego del personale. Per i servizi gestiti attraverso azienda speciale il Consiglio Comunale provvede attraverso le procedure previste dalla legge e dai regolamenti. Per i servizi gestiti tramite consorzio la dismissione sarà regolata dallo statuto del consorzio.

ART. 40 - STRUTTURA DI VIGILANZA

1. È istituita specifica Commissione consiliare di vigilanza per il controllo su istituzioni, aziende, società, enti concessionari nonché sulle associazioni e fondazioni cui partecipa il Comune, per il rispetto delle direttive e degli indirizzi adottati dall'Ente Locale.

2. La Commissione consiliare di vigilanza esamina il bilancio economico e finanziario e gli atti di maggiore rilevanza, dispone audizioni, convoca amministratori designati dal Comune, formula proposte di deliberazione e di direttiva al Consiglio, approva risoluzioni di indirizzo gestionale di concerto con le altre Commissioni Consiliari.

3. La Commissione può proporre annualmente al Consiglio una relazione sulla propria attività, evidenziando lo stato dei risultati economici della gestione dei servizi pubblici locali, le soluzioni gestionali più idonee per trasformazioni, assunzione di nuovi servizi, concessioni a terzi, dismissioni.

ART. 41 - ISTITUZIONI

1. L'Istituzione costituisce organismo di gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale, operante in settori quale la sicurezza sociale, sport, cultura, pubblica istruzione, tempo libero, attività socialmente utili.
2. Il Consiglio Comunale costituisce Istituzioni con deliberazione in cui sono indicati il capitale di dotazione, i beni patrimoniali, i mezzi e il personale assegnato. Con la stessa deliberazione è approvato il Regolamento per il funzionamento e la gestione che determina anche gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione e verifica economico-contabile da parte dei Revisori dei Conti.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituzione è regolato dalle norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti comunali.
4. L'Istituzione può svolgere la propria attività avvalendosi della collaborazione delle strutture del volontariato.

ART. 42 - ORDINAMENTO, FUNZIONAMENTO E CONTABILITÀ DELLE ISTITUZIONI

1. Sono organi dell'istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
2. I componenti del Consiglio d'Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
3. Il Direttore ha responsabilità sulla gestione amministrativa nei termini fissati dal Regolamento; svolge le proprie funzioni secondo qualifica funzionale e profilo professionale previsto dal regolamento di funzionamento e gestione; è nominato dal Sindaco, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'istituzione.
4. Il Direttore raccorda la propria azione amministrativa al funzionario responsabile del servizio nella cui sfera di competenza è collocata l'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.

6. L'Amministrazione Comunale determina i criteri di redazione del bilancio dell'Istituzione. I bilanci delle Istituzioni sono approvati dal Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla loro trasmissione al comune; decorso tale termine il Bilancio si ritiene approvato.

7. Il regolamento sulle istituzioni determina il compenso per i membri del Consiglio di Amministrazione.

ART. 43 - AZIENDA SPECIALE

1. L'azienda speciale costituisce ente strumentale per la gestione dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale.

2. Lo statuto dell'azienda, predisposto ed approvato dal Consiglio Comunale, indica gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione degli organi istituzionali del comune, tra cui comunque il bilancio annuale cui è allegata una relazione in cui gli organi dell'azienda danno atto del rispetto degli indirizzi e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio Comunale, delle cause del loro mancato raggiungimento, degli interventi correttivi previsti.

3. Sono organi dell'azienda speciale il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. Le rispettive competenze sono stabilite dallo statuto dell'azienda.

4. I componenti del consiglio d'amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.

5. Al direttore dell'azienda speciale è attribuita la responsabilità della gestione. Le sue specifiche competenze, le modalità di assunzione e la durata dell'incarico sono stabilite dallo Statuto

ART. 44 - REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

1. Gli amministratori delle istituzioni e delle aziende speciali possono essere singolarmente revocati dal Sindaco con provvedimento motivato.

2. La revoca è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.

3. In caso di revoca, dimissioni o cessazione per altra causa di uno o più amministratori, il Sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.

4. Il direttore dell'istituzione o dell'azienda speciale può essere revocato quando la valutazione del suo operato, in relazione al conseguimento degli obiettivi, all'attuazione dei programmi, alla correttezza amministrativa, all'efficacia della gestione, risulti non soddisfacente. La revoca è disposta con provvedimento motivato e con le modalità derivanti dalla natura del rapporto di lavoro pubblico e privato.

ART. 45 - SCIoglimento DEGLI ORGANI

1. I consigli d'amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali possono essere sciolti con atto del Sindaco, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio Comunale, per i seguenti motivi:

- a) cessazione dell'attività dell'istituzione o dell'azienda;
- b) gravi irregolarità amministrative o gestionali;
- c) reiterata violazione di legge o di regolamento;
- d) persistente inottemperanza agli indirizzi formulati dagli organi comunali.

2. Lo scioglimento del consiglio d'amministrazione è comunicato al Consiglio Comunale che provvede alla formulazione degli indirizzi per la ricostituzione dell'organo.

ART. 46 - SOCIETÀ PER AZIONI O A RESPONSABILITÀ LIMITATA.

1. Laddove ne ravvisi l'opportunità il Consiglio Comunale può provvedere alla gestione di un pubblico servizio attraverso la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, senza il vincolo della proprietà maggioritaria da parte dell'ente, seguendo le procedure previste dalla legge.

2. Il Comune specifica nell'atto costitutivo e nello statuto della società le forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive dell'ente locale a cui la società è vincolata nella sua azione. Lo statuto della società

dovrà inoltre prevedere che le modifiche dell'oggetto sociale debbano essere approvate dal Consiglio Comunale.

3. Le società per azioni a prevalente capitale pubblico sono sottoposte a obbligo di certificazione del bilancio.

4. Il Comune favorisce attraverso specifiche iniziative la sottoscrizione da parte dei cittadini ed utenti di quote azionarie delle società per azioni che gestiscono servizi pubblici di particolare interesse sociale.

ART. 47 - SOCIETÀ COLLEGATE E CONTROLLATE

1. Le società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, le aziende speciali, i consorzi possono partecipare all'istituzione di società di capitali o assumervi partecipazione.

2. Qualora tali società svolgano servizi pubblici locali i relativi statuti dovranno contenere disposizioni volte a consentire il controllo e la vigilanza da parte dell'amministrazione comunale analogamente a quanto è previsto per le società di cui al precedente art. 46.

3. Le determinazioni di istituire o partecipare a società di capitale da parte di aziende e consorzi dovranno essere oggetto di specifica approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ART 48 - CONCESSIONE A TERZI

1. I servizi pubblici sono gestiti con concessione a terzi quando le ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale siano approfonditamente motivate con analisi dello stato della gestione e concrete verifiche.

2. Le concessioni devono avere durata commisurata alle spese di investimento richieste al concessionario, da valutarsi attraverso un quadro economico-finanziario.

3. Il capitolato della concessione disciplina modalità, procedure, controlli, potere di emanare direttive e loro vincolatività da parte dell'amministrazione comunale, le facoltà di recesso e di riscatto.

ART. 49 - CONVENZIONI

1. Il Comune, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio o la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi.
6. Il Sindaco informa tempestivamente il Consiglio Comunale relativamente alle forme di convenzione obbligatorie fra comuni e province che lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, prevedono per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera.

ART. 50 - I CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati; lo statuto del Consorzio.

2. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

ART. 51 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. L'Amministrazione Comunale, per provvedere alla definizione e alla attuazione di interventi e di opere di interesse locale alla cui realizzazione sono coinvolti vari soggetti pubblici e privati, privilegia, quale strumento attuativo, l'accordo di programma così come disciplinato dalla legislazione vigente.

2. Il Sindaco informa il Consiglio Comunale sugli interventi e sulle opere che si intendono realizzare tramite accordi di programma.

CAPO VI - FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 52 - ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 53 - ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali e regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per

lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

ART. 54 - PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il Bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi, interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta Comunale, con le modalità e nei termini indicati nel Regolamento di contabilità, in merito ai criteri per la loro impostazione.

3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente a consultazione dei cittadini.

4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini previsti dalla legge, osservando i principi di unità, annualità, universalità, ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

ART. 55 - AUTONOMIA FINANZIARIA

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti, alla condizione sociale, alla zonizzazione e tipologie edilizie, alla consistenza del nucleo familiare.

2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, di interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

3. Le risorse necessarie alla realizzazione di interventi e di opere di rilevante interesse per la comunità o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie, una tantum o periodiche, corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.

4. Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

ART. 56 - CONTROLLO DI GESTIONE

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo e gli altri documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.

2. I consiglieri comunali possono avanzare la richiesta di relazioni informative al Sindaco sull'andamento di singoli aspetti della gestione finanziaria ed economica del Comune.

ART. 57 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale elegge il collegio dei revisori dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della

gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di bilancio.

3. Nella relazione di cui al comma precedente l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione, le modalità di funzionamento, di revoca e di decadenza del collegio dei revisori dei conti.

CAPO VII - LA PARTECIPAZIONE

ART. 58 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune di Castelfiorentino riconosce il diritto dei cittadini, degli utenti dei servizi, delle formazioni sociali liberamente costituite dalla comunità locale a concorrere all'indirizzo, allo svolgimento, al controllo delle attività dell'amministrazione in conformità alla legge, allo Statuto, ai regolamenti.

2. Al fine di rendere effettivo tale diritto garantisce l'accesso alle informazioni, agli atti dell'ente, la pubblicizzazione delle proprie attività e dei servizi pubblici anche attraverso un sistema di punti informativi decentrati sul territorio.

3. Il Comune di Castelfiorentino considera la tutela dei diritti dei cittadini criterio generale di indirizzo per l'attività comunale, favorisce il loro esercizio, adotta specifiche carte dei diritti per evidenziare norme di garanzia e rispetto per categorie deboli e soggetti particolarmente esposti.

4. Le norme generali per la disciplina della partecipazione dei cittadini e delle libere associazioni all'attività dell'amministrazione, sono stabilite da apposito regolamento.

ART. 59 - VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune di Castelfiorentino favorisce le libere associazioni e le organizzazioni di volontariato che non perseguono scopo di lucro prevedendo nel regolamento sulla partecipazione, agevolazioni economiche, nell'uso e

nell'affidamento di impianti, strutture, servizi comunali in base a principi di equità e di valorizzazione dell'utilità sociale delle attività svolte.

2. Le libere associazioni e le organizzazioni di volontariato che usufruiscono di tali agevolazioni o sovvenzioni devono essere iscritte in specifico Albo istituito e tenuto in base a quanto stabilito dal Regolamento sopra richiamato.

3. Il Regolamento stabilisce i criteri per l'uso degli spazi pubblici per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative organizzate dalle libere associazioni e dalle organizzazioni di volontariato, disciplina le procedure per l'assegnazione ad esse di sedi e luoghi di attività, la periodica verifica delle iniziative di carattere sociale e di interesse pubblico svolte dalle associazioni assegnatarie.

ART. 60 - AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

1. Il Comune di Castelfiorentino può assegnare i contributi e altre forme di agevolazione economica a libere associazioni, organismi di volontariato, enti ed istituzioni secondo criteri definiti dal regolamento sulla partecipazione.

2. I contributi alle libere associazioni ed organismi di volontariato iscritti all'albo sono previsti in un unico fondo annuale e finalizzati a sostenere la realizzazione delle loro attività ed in particolare quelle che, sulla base di progetti e programmi finalizzati, attengono ai settori dello sport, della cultura, della tutela ambientale, della sicurezza sociale, delle attività ricreative e del tempo libero.

3. Qualora le iniziative e le attività svolte realizzate da tali associazioni ed organismi di volontariato si caratterizzino per continuità e livello qualitativo il Comune può instaurare con esse specifiche convenzioni di durata massima triennale. Il Regolamento specifica i profili generali delle convenzioni, le modalità di verifica del livello qualitativo, la possibilità di recesso.

ART. 61 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO

1. Il Comune di Castelfiorentino riconosce l'apporto delle organizzazioni di volontariato comunque costituite al conseguimento di finalità di interesse pubblico, valorizzando l'impegno sociale e l'affermazione di valori di solidarietà.

2. Sono attivati programmi di iniziative, instaurate forme di collaborazione per l'esercizio di attività, agevolato l'accesso alle strutture ed ai servizi del Comune,

privilegiando le organizzazioni di volontariato nel caso di realizzazioni di servizi sociali che richiedono ricorso a convenzioni esterne.

3. Il Comune di Castelfiorentino individua le forme più idonee per favorire l'apporto di volontari a finalità istituzionali dell'ente, prevedendo anche specifiche iniziative di formazione, nel rispetto della legge, dello Statuto, dei regolamenti.

ART. 62 - LA CONSULTA DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI

1. È istituita la Consulta delle libere associazioni del volontariato, della cultura, della tutela ambientale, della sicurezza sociale, delle attività ricreative, del tempo libero e dello sport, quale organismo di partecipazione delle libere associazioni all'attività delle Amministrazioni con funzioni consultive e di proposta anche nella fase di predisposizione dei provvedimenti che attengono le materie di loro interesse.

2. Possono far parte della Consulta le espressioni dirette delle comunità religiose presenti sul territorio.

ART. 63 - IL CONSIGLIO DELLE ARTI, DELLE PROFESSIONI E DEL LAVORO

1. È istituito il Consiglio delle arti, delle professioni e del lavoro, quale istituto di partecipazione degli organismi professionali, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali, delle istituzioni culturali, agli atti più significativi ed alle scelte di maggior rilievo che caratterizzano la vita della città di Castelfiorentino, con funzioni consultive e di proposta anche in fase di predisposizione dei provvedimenti che attengono le materie di loro interesse.

ART. 64 - DISCIPLINA DELLA CONSULTA DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI E DEL CONSIGLIO DELLE ARTI, DELLE PROFESSIONI E DEL LAVORO.

1. La costituzione della Consulta delle libere associazioni e del Consiglio delle arti, delle professioni e del lavoro, l'attribuzione delle competenze e le modalità di funzionamento sono disciplinate dal regolamento sulla partecipazione.

ART. 65 - FORUM DELLE COMUNITÀ DEGLI STRANIERI

1. È istituito il Forum delle Comunità degli stranieri quale organismo di partecipazione degli stranieri extracomunitari residenti a Castelfiorentino all'attività dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Forum rappresenta gli interessi delle comunità straniere presenti nel territorio di Castelfiorentino ed esercita, nei confronti del Consiglio Comunale, funzioni propositive e consultive su materie di interesse delle comunità rappresentate.
3. Il Forum elegge al proprio interno un rappresentante cui è riconosciuta la possibilità di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari con il solo diritto di parola.
4. Il numero dei componenti, le modalità di elezione degli stessi da parte degli stranieri extracomunitari, le modalità di funzionamento, l'attribuzione delle prerogative al rappresentante del Forum e le modalità di partecipazione dello stesso alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari sono stabilite dal regolamento sulla partecipazione.

ART. 66 - ISTANZE E PETIZIONI

1. L'istanza costituisce formale richiesta scritta rivolta al Sindaco, al Consiglio Comunale, alla Giunta, formulata da cittadini singoli o associati, contenente sollecitazione per audizioni da parte di rappresentanti dell'amministrazione, oppure memoria di contenuti di atti amministrativi o normativi da adottare, al fine di contribuire a evidenziare determinate esigenze che rappresentano effettivo interesse comune.
2. Almeno 50 cittadini oppure tre associazioni presenti nella Consulta delle libere associazioni o nel Consiglio delle arti, delle professioni e del lavoro possono rivolgere una petizione al Consiglio Comunale per esporre comuni necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.
3. Il regolamento sulla partecipazione stabilisce le modalità di presentazione e di risposta a istanze e petizioni.

ART. 67 - CONSULTAZIONI POPOLARI

1. Con il regolamento sulla partecipazione vengono disciplinate forme di consultazione dirette a favorire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione Comunale. Tali consultazioni potranno avvenire in forma di referendum, secondo quanto disposto dagli articoli seguenti del presente capo.

ART. 68 - SONDAGGI DI OPINIONE

1. Il Comune di Castelfiorentino può promuovere forme di consultazione popolare al fine di acquisire una maggiore conoscenza della realtà sociale, economica, civile della comunità amministrativa. Tali consultazioni possono consistere in sondaggi d'opinione, distribuzione e raccolta di questionari, verifica a campione, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

2. Il Consiglio Comunale delibera sulle iniziative di consultazione predisponendo atti generali di disciplina.

3. Il Sindaco promuove la discussione dei dati acquisiti con dibattito in Consiglio Comunale entro due mesi dalla comunicazione del risultato.

ART. 69 - REFERENDUM CONSULTIVO AD INIZIATIVA DEGLI ORGANI COMUNALI

1. Su deliberazione della Giunta o del Consiglio Comunale, il Sindaco indice un referendum consultivo della comunità amministrata.

2. Il referendum consultivo ad iniziativa degli organi comunali avviene come espressione di voto fra due fondamentali alternative indicate nella scheda. Il cittadino contrassegna sulla scheda una delle due alternative.

3. Il risultato del referendum che ottiene la maggioranza relativa dei voti è vincolante per l'azione amministrativa nel caso di partecipazione complessiva di almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto.

4. Hanno diritto a partecipare al Referendum tutti i residenti nel Comune di Castelfiorentino, di età non inferiore ad anni 16, in possesso dei requisiti previsti

dalle norme vigenti in materia di capacità elettorale, escluso quello della cittadinanza italiana.

5. Il Regolamento sulla partecipazione definisce le modalità di indicazione dei quesiti referendari sulla scheda, le procedure per lo svolgimento della consultazione e le forme di pubblicità.

ART. 70 - REFERENDUM CONSULTIVO

1. Oltre che su iniziativa degli organi comunali, il referendum consultivo può essere indetto su iniziativa popolare quale consultazione inerente le scelte dell'amministrazione in relazione a indirizzi e decisioni che riguardano la vita della città ed il suo sviluppo, anche già oggetto di specifici provvedimenti adottati in merito dall'amministrazione.

2. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve, chiaro tale da lasciare obbiettiva libertà di opzione.

3. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco quando sia proposto da un numero di cittadini corrispondente almeno al 10% degli elettori mediante sottoscrizioni da effettuarsi nell'arco di tre mesi.

4. Il risultato del referendum che ottiene la maggioranza relativa dei voti, nel caso di partecipazione complessiva di almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto, viene discusso entro 30 gg. dalla sua ufficiale comunicazione dal Consiglio Comunale e vincola l'amministrazione a dar corso alla volontà popolare emersa dalla consultazione.

5. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i residenti nel Comune di Castelfiorentino, di età non inferiore ad anni 16, in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di capacità elettorale, escluso quello della cittadinanza italiana.

6. Il regolamento sulla partecipazione disciplina il giudizio di ammissibilità, le adeguate forme di pubblicità e le procedure per lo svolgimento del referendum ad iniziativa popolare.

7. Il referendum può avere anche una dimensione di frazione secondo l'apposita disciplina stabilita dal regolamento di cui al comma precedente.

8. Il referendum consultivo ad iniziativa popolare non può essere indetto nelle materie indicate dal successivo art. 71.

ART. 71 - LIMITI E MATERIE DI CONSULTAZIONE

1. Nel corso dell'anno può essere indetta una unica giornata di votazione per lo svolgimento di consultazioni cittadine e referendum consultivi. Non possono essere sottoposte all'elettorato più di 5 proposte referendarie e 3 prospettazioni di consultazione; il regolamento sulla partecipazione disciplina le priorità ed i criteri di scelta nel caso di iniziative referendarie superiori al numero massimo ammissibile ogni anno.

2. I referendum non possono essere indetti su materie di non esclusiva competenza locale.

3. I referendum Consultivi ad iniziativa popolare non possono essere indetti su questioni attinenti:

a) Statuto;

b) Regolamento del Consiglio Comunale;

c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;

d) bilancio preventivo e rendiconto della gestione, assunzione di mutui, emissione di prestiti, applicazione di tributi, determinazione di tariffe;

e) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, dotazioni organiche del personale e relative variazioni;

f) atti e provvedimenti obbligatori per legge o altra fonte normativa;

g) atti di adempimento di decisioni assunte a livello sovracomunale (Circondario, Provincia, ecc.)

h) designazioni, nomine, revoche e decadenze dei rappresentanti del Comune;

i) atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, etniche, religiose e di orientamento sessuale;

l) acquisti, alienazioni, appalti e concessioni;

m) soppressione, dismissione ed istituzione di servizi a carattere socio-assistenziale.

CAPO VIII - IL DIFENSORE CIVICO

ART. 72 - ISTITUZIONE E RUOLO

1. Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale è esercitato dal Difensore Civico, organo istituito con il presente Statuto che ne regola l'elezione e l'attività.
2. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni limitrofi per istituire il difensore civico a livello sovracomunale.
3. Il Comune può attribuire tale funzione al Circondario Empolese-Valdelsa, alla cui assemblea spetterà la definizione dei criteri e modalità di nomina del difensore civico circondariale.
4. I requisiti e le prerogative del difensore civico circondariale saranno stabilite dall'assemblea sulla base degli indirizzi dati dai consigli comunali nell'atto di conferimento della suddetta funzione.

ART. 73 - REQUISITI

1. All'ufficio del difensore civico deve essere eletta persona che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività svolta, offra comprovate garanzie di competenza giuridico-amministrativa, di probità e obiettività di giudizio.
2. Possono essere nominati alla carica di difensore civico coloro che:
 - a) siano in possesso della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente e abbiano una esperienza almeno decennale in funzioni direttive pubbliche o private;
 - b) siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità richiesti per la carica di consigliere comunale;
 - c) non siano titolari di qualsiasi carica pubblica elettiva di primo o secondo grado;
 - d) non siano membri del Comitato Regionale di Controllo sugli atti di questo Comune;

- e) non siano titolari di rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato con il Comune;
 - f) non siano in rapporto di parentela o affinità fino al terzo grado con gli amministratori comunali, il segretario, i dirigenti;
 - g) non siano in rapporto di debito o credito o in lite pendente con il Comune;
 - h) non siano titolari di cariche direttive in enti che hanno rapporti con l'Amministrazione Comunale.
3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate al precedente comma. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
4. Il difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale adottata con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 74 - ELEZIONE

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Dopo due votazioni infruttuose, per l'elezione, da tenersi nell'adunanza successiva, è sufficiente la maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. Il Presidente del Consiglio riunisce, nei giorni precedenti l'adunanza del Consiglio, una apposita Conferenza dei Capigruppo per ricercare una scelta unitaria da proporsi al Consiglio Comunale.
3. Il difensore civico rimane in carica per un periodo non superiore a quello del Consiglio che lo ha eletto esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.
4. Nel caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quinquennio, il Consiglio Comunale provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.

ART. 75 - PREROGATIVE E FUNZIONI

1. Il difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.
2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o per propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine egli può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica, entro termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti nello stesso da lui rilevati.
4. Acquisita la documentazione e le informazioni necessarie, comunica al cittadino od all'associazione che ne ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.
5. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del difensore civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il difensore civico può richiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.
6. Il difensore civico effettua inoltre il controllo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio nei casi previsti dalla legge.
7. La Giunta Comunale assicura all'ufficio del difensore civico una sede idonea e dotazioni di personale e strumentali adeguate per il buon funzionamento dell'istituto.

ART. 76 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il difensore civico presenta al Consiglio Comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio Comunale entro il mese di aprile e resa pubblica.
2. In casi di particolare importanza il difensore civico effettua specifiche segnalazioni che il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno.

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 77 - NORME INCOMPATIBILI

1. Le norme del presente Statuto sostituiscono tutte le norme previgenti emanate dall'Ente che risultino incompatibili con lo Statuto medesimo.

ART. 78 - ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. I Regolamenti richiamati nel presente Statuto integrano l'efficacia dello stesso.
2. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.

ART. 79 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
2. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.